

ASSOCIAZIONE SINDACALE "FEDERMANAGER COMO"

STATUTO

CAPO I COSTITUZIONE

L'Associazione Sindacale Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Como, con sede in Como, è stata costituita con atto in data 21 Novembre 1945 a Rogito Notaio Dottor Raoul Luzzani, Rep. N. 10930.

CAPO II DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1 - L'Associazione Sindacale "Federmanager Como" (già Associazione Sindacale Dirigenti Industriali della Provincia di Como - ASDAI), di seguito nominata "Associazione Sindacale", è l'organizzazione di categoria dei Dirigenti e dei Quadri (identificati al capo III art. 5 del presente Statuto) di Aziende Industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie aderenti a Federmanager Nazionale con sede in Roma e a Federmanager Lombardia, di seguito chiamati "Associati" nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese.

Quanto sopra vale anche per altre organizzazioni, purché perseguano scopi conformi a quelli del presente statuto e che i loro ordinamenti non lo contrastino.

Art. 2 - L'Associazione Sindacale è apolitica, aconfessionale e rientra nelle attività considerate non lucrative in quanto svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali illustrati nel presente Statuto, che ciascun iscritto avrà l'obbligo di osservare, ottemperando alle relative norme regolamentari, nonché alle deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione Sindacale.

L'Associazione Sindacale potrà comunque sottoscrivere accordi nell'interesse comune degli associati per favorirne la fidelizzazione, con possibilità, se del caso, di svolgere attività commerciali al solo fine di perseguire gli scopi istituzionali.

Art. 3 - L'Associazione Sindacale persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare gli interessi degli Associati, rappresentandoli nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e nella trattazione di vertenze sindacali nei confronti di qualsiasi autorità, anche giudiziaria e amministrativa, azienda e organo sindacale o tecnico; ciò per vertenze che eventualmente sorgessero durante o in conseguenza del rapporto di lavoro;
- b) promuovere azioni per ottenere adeguata assistenza previdenziale ai propri associati;
- c) mantenere vivo lo spirito di colleganza e di collaborazione tra gli appartenenti alla categoria;
- d) tendere al costante elevamento professionale degli Associati;
- e) porre le competenze degli Associati al servizio del Paese;
- f) promuovere lo sviluppo delle relazioni industriali tutelando l'immagine e il ruolo degli Associati;
- g) costituire nell'ambito delle aziende operanti nella propria circoscrizione territoriale delle "Rappresentanze

Sindacali Aziendali" degli Associati, sulle quali esercitare attività di coordinamento e di controllo, soprattutto ai fini dell'osservanza dello Statuto di Federmanager, nonché delle delibere e delle decisioni dei competenti Organi Federali.

Art. 4 - La durata dell'Associazione Sindacale è a tempo indeterminato.

CAPO III SOCI

Art. 5 - All'Associazione sindacale possono iscriversi coloro che, in aziende esercenti un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di Dirigente, Quadri ai sensi dell'art. 2095 C.C. Per quest'ultima categoria saranno iscrिवibili soltanto i Quadri aventi un contratto collettivo o aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'accordo 22 Dicembre 2010 tra CONFAPI e FEDERMANAGER (qui di seguito identificati come "Quadri apicali).

È causa di non iscrिवibilità all'Associazione Sindacale l'essere iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi della Federmanager; tale incompatibilità non si estende alla iscrizione agli Ordini e ai Collegi professionali.

Coloro che continuano, quali Dirigenti o Quadri, un rapporto di lavoro dipendente pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

L'Associato che cessa dalla qualifica di Dirigente o Quadro può, a domanda, rimanere iscritto all'Associazione Sindacale, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, purché non svolga attività incompatibili con l'appartenenza all'Associazione Sindacale e con i suoi scopi, ma non può ricoprire cariche sociali.

Art. 6 - Per l'ammissione all'Associazione il Dirigente o il Quadro dovrà presentare domanda scritta all'Associazione Sindacale secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La Giunta Esecutiva si pronuncia sulle domande di ammissione. Contro l'eventuale rigetto della domanda di ammissione all'Associazione Sindacale, entro 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata A.R., è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo che deciderà in modo definitivo e inappellabile.

Le domande e i ricorsi di cui sopra saranno esaminati nella prima riunione degli Organi competenti, se pervenuti all'Associazione Sindacale almeno 15 giorni prima, altrimenti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 8 - L'iscrizione impegna l'Associato al rispetto delle norme statutarie per tutto l'anno in corso; l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni entro il 31 Ottobre a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini del pagamento della quota associativa.

Il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene

presentata la richiesta di iscrizione che verrà accettata nella prima riunione della Giunta Esecutiva. Il pagamento potrà essere diretto o tramite delega all'azienda, con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

L'Associato è tenuto a pagare una quota d'ingresso "una tantum", fissata dal Consiglio Direttivo, dalla quale sono comunque esentati coloro i quali si associano contestualmente alla data di nomina ai quali è richiesto il solo contributo associativo annuale.

L'Associato è vincolato a segnalare all'Associazione Sindacale ogni variazione del suo stato di servizio o in pensione: in difetto, l'Associato è tenuto alla prosecuzione dei versamenti nella misura dovuta secondo lo status precedente, sino alla data di invio della predetta comunicazione.

Per gli Associati pensionati, non più in servizio attivo, la quota annuale può essere ridotta con delibera del Consiglio Direttivo, mentre per i Quadri il contributo rimane invariato.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale e intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi motivo dall'Associazione Sindacale e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi. Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione Sindacale in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività o passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva dell'Associazione Sindacale.

Art. 9 - Costituiscono causa di cessazione di appartenenza all'Associazione Sindacale:

- a) le dimissioni, le quali non esonerano l'Associato dagli impegni assunti ai termini dell'Articolo precedente e che devono essere comunicate all'Associazione Sindacale con lettera raccomandata A.R.
- b) la radiazione, deliberata per gravi motivi morali o disciplinari dalla Giunta Esecutiva. Contro tale deliberazione l'Associato ha la facoltà di ricorrere entro 30 giorni, con richiesta scritta per raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo che deciderà in modo definitivo e inappellabile. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
- c) l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto e, in particolare, la morosità.
- d) il decesso.

CAPO IV

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE SINDACALE

Art. 10 - Gli Organi dell'Associazione Sindacale sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) La Giunta Esecutiva
- e) Il Segretario Tesoriere
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11 - Tutte le cariche degli Organi dell'associazione Sindacale hanno la durata di tre anni. Allo scader del mandato vanno rinnovate ed è ammesso il principio della rieleggibilità, senza limiti, salvo per la carica del Presidente del Consiglio

Direttivo e per il Collegio dei Revisori, per i quali la rieleggibilità stessa è ammessa per non più di tre mandati consecutivi nell'incarico.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti decadono per il mandato in corso qualora non intervengano, senza giustificazione, a tre riunioni consecutive; la decadenza viene constatata e dichiarata d'ufficio da parte del Consiglio Direttivo.

Alle sostituzioni si procede per cooptazione, chiamando alla carica il primo dei non eletti secondo l'ordine di graduatoria. Qualora il numero dei componenti in carica dei predetti organi dell'Associazione Sindacale risulti inferiore alla metà dei membri previsti per tale organo, lo stesso è dichiarato decaduto e si deve procedere a nuove elezioni.

Tutte le cariche negli Organi dell'Associazione Sindacale sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento delle cariche o incarichi sindacali, secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I criteri sopra citati vanno estesi, in linea generale, a ogni altro incarico o competenza di cui dovessero essere investiti gli Associati, su mandato degli Organi dell'Associazione Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 12 - L'Assemblea dell'Associazione Sindacale è costituita da tutti i Soci dell'Associazione stessa. Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria:

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione Sindacale e la sua politica sindacale;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) approva bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione Sindacale e ratifica la misura dei contributi deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata, con preavviso non inferiore a otto giorni lavorativi mediante comunicazione scritta a ciascun Socio Associato, recante il luogo, la data e l'ora fissata e l'ordine del giorno dell'Assemblea:

- in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro fine maggio;

- in via straordinaria su convocazione motivata del Consiglio Direttivo o quando ne facciamo richiesta scritta almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Sindacale o da chi ne fa le veci.

Il Presidente nomina, fra i soci, un Segretario che redige i verbali dell'adunanza e tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti ovvero rappresentati la metà più uno degli Associati, suddivisi nelle rispettive classi associative e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo il disposto dell'art. 27, nel rispetto delle percentuali di rappresentanza

definite per il Consiglio Direttivo (almeno il 70% di Dirigenti). Ai fini della validità dell'assemblea il relativo computo metrico dei partecipanti, di persona o per delega, deve essere fatto in apertura di seduta.

La seconda convocazione può essere indetta nella stessa giornata, almeno un'ora dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti, di fatto o per delega, all'atto della votazione. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà di volta in volta determinata dall'Assemblea.

Ciascun Associato può rappresentare, per specifica delega scritta, non più di cinque Associati.

In ogni caso l'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per "referendum" per qualsiasi motivo e con le modalità che il Consiglio Direttivo determinerà di volta in volta. Nel caso di votazione per "referendum" la lettera di invito deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno e alla precisazione che trattasi di assemblea con votazione per "referendum" anche l'indicazione della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede. Per le Assemblee con votazione per "referendum" la chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera di avviso. Le schede di votazione annesse alla lettera di avviso per essere valide devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio entro il termine fissato.

Tutte le formalità del "referendum" debbono essere approvate dai Revisori dei Conti cui è anche affidato lo scrutinio delle schede, che dovrà essere eseguito nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso e la proclamazione dei risultati e degli eletti per ciascun Organo.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli Associati. Di tutte le assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di tale verbale deve essere inviato a Federmanager Nazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) a 12 (dodici) membri. I 9 (nove) membri minimi sono eletti fra i Dirigenti, di cui 5 (cinque) fra quelli in servizio e 4 (quattro) fra quelli in quiescenza.

Qualora i Quadri apicali superassero la quota del 10% degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, gli stessi potranno nominare un componente per ogni 10% (dieci per cento) di supero, fino a un massimo di 3 (tre); i candidati dei Quadri apicali dovranno essere tutti scelti fra quelli in servizio.

E' responsabilità del Presidente dell'Assemblea l'accertamento, da far constatare a verbale, del rispetto della presente norma statutaria.

Ogni incarico resta ricoperto fino al termine del mandato anche se il rapporto suddetto viene nel frattempo a modificarsi. Fanno inoltre parte di diritto e a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo, in aggiunta, ai Consiglieri eletti, i membri della giunta Federmanager, della giunta CIDA, il Presidente di Federmanager Lombardia, il Presidente onorario dell'Associazione, se iscritti all'Associazione Sindacale di Como.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il presidente, i due vice Presidenti (uno in servizio e uno in pensione) e il Segretario Tesoriere e ne definisce i poteri di rappresentanza mediante delega precisandone i limiti. Il

Consiglio Direttivo, nell'esplicazione della sua attività, può avvalersi dell'opera di persone scelte fra gli Associati o fra i componenti della struttura operativa dell'Associazione Sindacale.

Il Consiglio Direttivo deve essere costituito per almeno la metà dei suoi componenti da dirigenti in servizio.

Nel caso di candidature inferiori al numero di componenti, l'elezione è valida con mandato dell'Assemblea al Consiglio per cooptare i membri mancanti fino a un massimo di 3, nel rispetto delle regole di composizione di cui ai punti precedenti.

Il Consiglio Direttivo neoeletto dall'Assemblea è convocato, per l'assegnazione dei nuovi incarichi sociali entro 10 giorni dalla della stessa Assemblea, dal Presidente uscente che mantiene la carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove, delibera ed attua le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- c) provvede ad adeguare le norme del presente statuto a quelle nazionali quando queste vengono modificate e ne dà comunicazione ai soci;
- d) si pronuncia sui ricorsi presentati dagli associati nei casi previsti dallo Statuto. Si pronuncia in seconda istanza sulla ammissione e sulla radiazione dei soci (art. 7 e 9).
- e) approva i testi dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
- f) delibera in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi associativi per la successiva ratifica dell'Assemblea.
- g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali proposte di modifiche di statuto;
- h) esercita in casi di urgenza i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa entro sessanta giorni;
- i) procede alla sostituzione di membri che per qualsiasi ragione abbiano cessato di far parte di esso, secondo l'ordine di precedenza fra i non eletti;
- l) ha la facoltà di indire referendum per i motivi e con le modalità che esso stabilirà di volta in volta;
- m) ha la facoltà di delegare a propri componenti, su proposta del Presidente e in sua sostituzione, attribuzioni di rappresentanza esterna all'Associazione Sindacale, definendone altresì modalità e durata;
- n) nomina i delegati delle Assemblee di Federmanager Lombardia e i rappresentanti dell'Associazione Sindacale negli enti e organismi esterni.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per iniziativa della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di almeno la metà dei Consiglieri in carica entro otto giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono valide quando all'inizio della seduta, risulti presente almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti, prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente presiede l'Assemblea, la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo e ne assicura l'attuazione delle decisioni. Sulla base delle indicazioni del Consiglio sovrintende alla struttura operativa dell'Associazione Sindacale, ne

cura i rapporti esterni e per gli atti per i quali sia richiesta, ne ha la rappresentanza legale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente all'uopo designato dal Presidente o, in caso di assenza di tale designazione, dal Vice Presidente più anziano per età.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica dello stesso alla prima riunione.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 21 - La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Tesoriere. Per la validità delle convocazioni e delle delibere valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

La Giunta deve riunirsi almeno una volta al mese.

Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di 3 componenti la Giunta.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. (A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede).

Art. 22 - Sono compiti della Giunta Esecutiva:

- a) pronunciarsi in prima istanza sull'ammissione e sulla radiazione degli Associati (art. 7 e 9);
- b) deliberare sulle modalità di pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
- c) nominare, su proposta del Presidente, Commissioni consultive o di studio, chiamando, eventualmente a farne parte anche estranei all'Associazione Sindacale.
- d) predisporre le relazioni e i bilanci annuali;
- e) provvedere ad ogni altra incombenza che gli venisse affidata dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei poteri e facoltà ad essa demandati.

SEGRETARIO TESORIERE

Art. 23 - Il Segretario Tesoriere sovrintende alla amministrazione ordinaria dell'Associazione Sindacale; redige verbali degli Organi dell'Associazione Sindacale e controlla la contabilità e lo stato patrimoniale dell'Associazione Sindacale. Redige le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo, le sottopone al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'esame della Giunta Esecutiva. Stabilisce le norme per l'emissione per gli ordini di pagamento

REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - L'Assemblea nomina tra i soci, in concomitanza col rinnovo del Consiglio Direttivo e con lo stesso metodo di votazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito tra tre Effettivi e due Supplenti, con il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione Sindacale, riscontrando l'esattezza dei bilanci, che controfirmano.

I Revisori nominano, nel loro interno, il Presidente, scelto tra gli Effettivi, che curerà l'organizzazione del Collegio. I Revisori Effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

PATRIMONIO

AMMINISTRAZIONE - BILANCI

Art. 25 - Il Patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione Sindacale;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti ed ogni altro

intervento.

Del patrimonio dovrà essere tenuto un inventario aggiornato annualmente. L'Associazione Sindacale non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve di capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 26 - Gli esercizi dell'Associazione Sindacale chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Entro quattro mesi dalla data della chiusura, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

CAPO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Lo scioglimento dell'Associazione Sindacale può avvenire solo se almeno due terzi dei soci iscritti lo delibera in assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Nel caso in cui l'assemblea straordinaria, come sopra convocata, non risultasse validamente costituita per deliberare, il Consiglio Direttivo in carica ha facoltà di indire entro un mese una seconda Assemblea straordinaria per "referendum" la qual potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione Sindacale con il concorso di almeno un terzo degli iscritti e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti pervenuti. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

APPROVAZIONE

Art. 28 - Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 26 maggio 2012, sostituisce ad ogni effetto ed annulla il precedente Statuto dell'Associazione Sindacale approvato in data 14 maggio 2011.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 29 - Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto vige lo Statuto Federmanager Nazionale.

Como, 26 maggio 2012

Firmato: VALERIO ROSSI

Firmato: STEFANO GIURIANI NOTAIO